

# CAV DOMENICO SAVIO

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23 LUGLIO 2019



Il 23 luglio 2019, alle ore 19.00, giusta convocazione emessa dal Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo nel corso della riunione del 27 giugno 2019, ed inviata a tutti i soci in data 2 luglio 2019, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede dell'associazione in via del Bosco 71 Catania, l'assemblea straordinaria del Centro Aiuto alla Vita Domenico Savio al fine di approvare il nuovo statuto dell'associazione nel testo adeguato alle disposizioni della legge di riforma del terzo settore (D.Lgs. 03.07.2017 n. 117).

Sono presenti: Rosa Maria Acunto, Don Gaetano Urso, Lina Renata Cantarella, Maria Rosa Cacopardo, Simona Santa Trillè, Gregorio Borgesi, Clara Busà, Carmelo Giovanni Rapisarda, Maria Concetta Gangemi, Maria Catena Mannino, Carmela Impeduglia, Carmela Maria Casabianca, Maria Concetta Marino, Agata Finocchiaro, Grazia Nicolosi, Caterina Bua, Giovanni Novelli, Maria Grasso.

Il Presidente illustra le novità introdotte dalla predetta legge e la conseguente necessità di adeguamenti statutari; argomenti, questi, evidenzia il Presidente, comunque già ampiamente trattati sia in sede di assemblea ordinaria che in sede di riunione del direttivo.

L'assemblea esamina il nuovo testo dello statuto e lo approva all'unanimità. Lo statuto approvato viene allegato al presente verbale. L'assemblea, quindi, dà incarico al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Alle 20.30 l'assemblea viene sciolta.

IL PRESIDENTE

*Don Gaetano Urso*

*Maria Concetta Gangemi*

*Borgesi Gregorio*

*Acunto Rosa Maria*

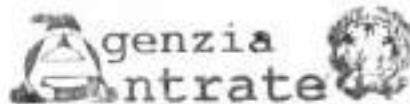
*Impeduglia Carmela*

*Marino Maria Concetta*

*Finocchiaro Agata*

*Nicolosi Grazia*

*Cantarella Lina Renata*



Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 26 LUG. 2019.

AL N. 746 SERIE 3

ESATTO € 26 LUG. 2019



OPERATORE  
Atto di Giarre

(7) Firma su delega del Presidente (Domenico Lodato)

IL SEGRETARIO

*Busà Clara*

*Rapisarda Carmelo*

*Gangemi Maria Concetta*

*Mannino Maria Catena*

*Casabianca Carmela Maria*

*Marino Maria Concetta*

*Finocchiaro Agata*

*Nicolosi Grazia*

*Cantarella Lina Renata*

*Cacopardo Maria Rosa*

*Trillè Simona Santa*

*Impeduglia Carmela*

## CAV DOMENICO SAVIO

### ARTICOLO 1

## STATUTO

### ARTICOLO 1

#### Denominazione - Sede - Durata - Ambito territoriale

L'associazione di volontariato "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA Domenico Savio" o, brevemente, "CAV Domenico Savio" (cod. fisc. 93201190878), costituita con atto del 20.11.2014 (registrato all'Agenzia delle Entrate il 16.01.2015 insieme all'annesso statuto), iscritta nel Registro generale delle associazioni di volontariato della Regione siciliana (n. 1841 della Sez. a), socia di "Salesiani per il Sociale APS" e fa parte del Movimento per la vita Italiano; è Organizzazione di volontariato ex art. 4 e 32 e ss. del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 ed assume il nome di "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA Domenico Savio Organizzazione di Volontariato" o, brevemente, "CAV Domenico Savio ODV", da qui in avanti anche "Associazione".

L'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Catania, via del Bosco, 71, presso l'Opera Salesiana "Sacro Cuore".

L'eventuale futuro trasferimento della sede non comporta la modifica del presente Statuto.

### ARTICOLO 2

#### Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Codice civile (Titolo II, Libro I, in particolare).

L'assemblea potrà deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

*Sc*

*Puccia*

### ARTICOLO 3

#### **Rapporti con il Movimento per la vita Italiano.**

Il CAV Domenico Savio ODV è federato al "Movimento per la Vita Italiano, Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di aiuto alla Vita d'Italia (MpVI)" e alla sua articolazione regionale.

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano) la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute.

L'Associazione perseguirà le proprie finalità rispettando le linee generali indicate dal Mpvi e cercando di realizzare un collegamento operativo con le altre strutture aderenti allo stesso Movimento presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi nella Federazione regionale.

### ARTICOLO 4

#### **Rapporti con il Centro Nazionale Opere Salesiane (CNOS) e con l'Associazione Salesiani per il Sociale APS.**

L'Associazione, inoltre, sin dalla sua costituzione, ha inteso condividere l'impegno ad assicurare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco ed al progetto e alla prassi salesiana.

All'uopo riconosce le finalità del «Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS», ente con

*Joe*

*Pier*

personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967 n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969 n. 294, e aderisce all'Associazione Nazionale «Salesiani per il Sociale» nonché al suo organo territoriale Comitato Regionale «Salesiani per il Sociale Sicilia APS», associazione, quest'ultima, facente parte del predetto CNOS.

## ARTICOLO 5

### Finalità

L'Associazione considera il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana e garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto, l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

In particolare il CAV Domenico Savio ODV si propone l'aiuto alla maternità e paternità difficile, prima e dopo la nascita del bambino, creando le premesse concrete affinché ogni vita iniziata possa essere liberamente accolta.

Il CAV è stato intestato a *Domenico Savio*, il "Santo delle culle" e delle "Mamme in attesa", proprio perché si propone il perseguimento delle proprie finalità, ispirando le proprie scelte alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di Don Bosco e allo stile salesiano.

## ARTICOLO 6

### Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione in particolare si propone di:

- attivare iniziative di carattere formativo, culturale ed editoriali volte a promuovere

bae

pluA

la cultura di accoglienza della vita;

- diffondere e promuovere la conoscenza della procreazione responsabile, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia;
- sostenere psicologicamente, materialmente e moralmente le donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare qualunque pratica lesiva della vita e della dignità umana;
- promuovere, difendere e sostenere la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna;
- sostenere in ogni modo la famiglia che versa in situazione di disagio anche economico onde garantire l'accoglienza della vita nascente nonché un ambiente sicuro e stabile per la prole.

Pertanto, l'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. interventi, servizi sociali (ai sensi dei commi 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni) per la tutela della maternità, per la lotta contro la discriminazione e la violenza verso la donna, il concepito, il minore.

In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità, specie se "difficile", ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, comma 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

2. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni) (lett. c, comma. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L.n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (lett. u, comma 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

4. educazione, istruzione e formazione anche scolastica ed extrascolastica (lett. l,

*bre*

*Ren*

comma 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017) universitaria e post-universitaria (lett. g, comma 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017) per la diffusione di una cultura che rispetti e tuteli i diritti dell'uomo sin dal concepimento (lett. d, comma 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. l, comma 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

6. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (lett. r, comma 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

7. promozione e tutela dei diritti umani con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità.

## ARTICOLO 7

### **Divieto di scopo di lucro – Risorse – Patrimonio. Prestazioni dei volontari.**

L'Associazione svolge le attività di cui sopra in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Tutti i volontari che presteranno la loro attività saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7, art. 17 del all'art. 36 D.Lgs. n.

*ME*

*Reap*

117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ARTICOLO 8**

### **Ammissione degli associati**

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con i principi ispiratori dell'associazione e le finalità perseguite. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In tal caso questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte.

## **ARTICOLO 9**

### **Obblighi e diritti degli associati**

Gli associati, ispirandosi ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed al

*Stc*

*Neer*

progetto e alla prassi salesiana, sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

## ARTICOLO 10

### Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte;
- recesso;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari allo statuto o alle delibere e, comunque, incompatibili con i principi e gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

he

Reed

## ARTICOLO 11

### Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

## ARTICOLO 12

### Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero messaggio telefonico (sms, whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo (ove esistente) o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un

aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n.117/2017);
- e) approva eventuali Regolamenti;
- f) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da

De

Muo

questi prescelto ad affiancarlo.

### ARTICOLO 13

#### Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da otto membri eletti dall'Assemblea e dal delegato del Centro Nazionale Opere Salesiane(CNOS). Il Delegato del CNOS resta in carica fino alle dimissioni o alla revoca.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.

I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti dall'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 14

Comitato di controllo

Il Comitato di controllo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

de

Mest

**ARTICOLO 14****Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere**

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al **Vice Presidente** eletto dal Consiglio Direttivo.

Il **Segretario** coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il **Tesoriere** coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

**ARTICOLO 15****Organo di controllo**

L'Organo di controllo, composto da tre membri, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

L'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, pertanto almeno uno dei componenti dovrà possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

**ARTICOLO 16****Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

*Arce*

*Pues*

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## ARTICOLO 17

### Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

## ARTICOLO 18

### Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto

*de*

*RueA*

previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad un Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o a fini di pubblica utilità, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

## ARTICOLO 19

### Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modifiche e al Codice Civile.

### IL PRESIDENTE

(Rosa Maria Acunto)

*Rosa Maria Acunto*

### IL SEGRETARIO

(Lina Renata Cantarella)

*Lina Renata Cantarella*

**Agenzia  
Entrate**

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 26 LUG. 2019

AL N. 746

VALORE € 13.800,00

OPERATORE  
Lina Renata Cantarella



(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Dottorino Lodato)